STUDIO LEGALE

Avv. Irene Lo Bue – Avv. Tiziana Sponga

B.go Ronchini n. 9 – 43121 Parma Via Sante Vincenzi n. 46 – 40138 Bologna Fax: 0521 570233 - 051 9910062

Pec: lobuestudiolegale@pecstudio.it Pec: tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE DI FORLÌ - SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 700 E 669-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Per la sig.ra Ilari Anna Maria (C.F.: LRINMR71E60I462U), nata a Sassuolo (MO), il 20.05.1971 e residente in Medesano (PR), in Via Vittorio Veneto n. 11, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al presente atto dagli Avv.ti Irene Lo Bue (C.F.: LBORNI78M45B602M) del Foro di Parma, con Studio in 43121 Parma, Borgo Ronchini n. 9 e Tiziana Sponga (C.F.: SPNTZN73M44A757K) del Foro di Bologna, con Studio in 40138 Bologna, Via Sante Vincenzi n. 46, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio e la persona dell'Avv. Francesca Versari (C.F.: VRSFNC77A61D704W) in 47121 Forlì, Via J. Allegretti n. 17. Gli Avv.ti Irene Lo Bue, Tiziana Sponga e Francesca Versari dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax: 0521 570233 e 051 9910062 e/o ai seguenti indirizzi Pec: lobuestudiolegale@pecstudio.it tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it francesca.versari@ordineavvocatiforlicesena.eu

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere n. 76/a, C.F. 80185250588;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Bologna, Via De' Castagnoli n. 1, C.F. 80062970373
- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FORLI' CESENA, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in 47121 Forlì, Viale Salinatore n. 24, C.F. 92086100408

IN FATTO

1. La sig.ra **Hari Anna Maria**, è una insegnante di scuola primaria, classe di concorso EEEE, immessa in ruolo nell'a.s. 2020/2021 ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo

- 3 "G. Prati Don Pippo" di Forlì (FC), con contratto stipulato in data 01.09.2020 prot. 2795 (doc. 1);
- 2. La ricorrente è stata immessa in ruolo a seguito della partecipazione al Concorso Straordinario docenti scuola primaria e dell'infanzia (D.D.G. 1546/2018), indetto ai sensi dell'art. 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".
- 3. La signora Ilari si è collocata al posto 1275 della graduatoria del suddetto concorso.
- 4. In data 11 agosto, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna pubblicava l'avviso avente ad oggetto le operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato per le diverse classi di concorso (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondario di I e II grado). Con particolare riferimento alla scuola primaria (EEEE) classe di concorso della ricorrente venivano convocati i candidati che, a seguito del sopracitato Concorso Straordinario, si erano collocati dalla posizione n. 609 alla posizione n. 1350, per un totale di 741 posti (doc. 2).
- 5. In data 12 agosto c.a., la sig.ra Ilari presentava, mediante piattaforma "*Polis istanze online*", il modulo di "Espressione preferenze Provincia classe di concorso/tipo posto", ove la stessa stilava il seguente ordine preferenziale delle province, dalla prima alla nona posizione: Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (doc. 3).
- 6. Successivamente, in data 18 agosto, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna disponeva il proprio contingente per tutte le classi di concorso e, in riferimento alla scuola primaria, risultavano n. 608 posti per le nomine da concorso e n. 568 posti per le nomine da GAE (doc. 4).
- 7. La sig.ra Ilari, nonostante avesse effettuato una diversa scelta delle province, scegliendo Parma quale prima provincia (cfr. doc. 3), veniva assegnata alla provincia di Forlì-Cesena, ovvero <u>l'ottava</u> in ordine di posizione nell'elenco preferenziale precedentemente stilato.
- 8. La ricorrente, dinnanzi alla suddetta assegnazione, veniva pressoché obbligata ad accettare la cattedra, in quanto, una eventuale rinuncia avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Decreto Ministeriale n. 1546/2018, la decadenza dalla graduatoria e, conseguentemente, la perdita del ruolo.
- 9. <u>La convocazione della sig.ra Ilari è stata effettuata in sede di prima operazione di immissione in ruolo, ovvero senza tenere conto delle cancellazioni e/o delle rinunce dalle Gae che hanno comportato la disponibilità di ulteriori sedi, tra cui quelle indicate tra le prime preferenze dalla stessa, e che sono poi state messe a disposizioni delle scelte da parte delle surroghe.</u>

- 10. Nello specifico, come emerge dall'elenco allegato all'avviso di seconda convocazione pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale il 29 agosto 2020, il docente Morelli Aldo, con posizione 1313 (ovvero 38 posizioni in meno della sig.ra Ilari) ha ottenuto l'immissione in ruolo nella provincia di Parma (doc. 5) mentre, lo si ricorda, l'odierna ricorrente è stata destinata alla provincia di Forlì-Cesena. Ugualmente, è avvenuto per le province di Modena e di Piacenza, dove, rispettivamente, hanno ottenuto l'immissione in ruolo la docente Cirillo Gioia Raffaella, con posizione 1300 (ovvero 25 posizioni in meno della sig.ra Ilari) e la docente Barbieri Maria Rosa, con posizione 1305 (ovvero 30 posizioni in meno della sig.ra Ilari).
- 11. A seguito delle seconde convocazioni, al 10 settembre 2020, nella provincia di Parma (prima scelta) e delle altre province indicate tra le prime scelte dalla sig.ra Ilari, <u>risultavano ancora disponibili su organico di diritto più cattedre sulla classe di concorso EEEE</u> (doc. 6).
- 12. In data 29.09.2020, la sig.ra Ilari inviava a mezzo Pec atto di diffida e contestuale istanza di accesso agli atti al Ministero dell'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, agli Ambiti territoriali per le province di Forlì-Cesena, di Parma, di Modena e di Reggio Emilia, affinché, ognuno per la propria competenza, adottassero tutti i provvedimenti idonei a riparare la lesione del diritto alla scelta della miglior sede lavorativa, permettendo alla stessa di procedere nuovamente alla scelta della sede di titolarità, sulla base delle disponibilità dei posti resisi disponibili a seguito delle cancellazioni e rinunce dalla Gae effettuate successivamente alla prima convocazione (doc. 7);
- 13. Alla suddetta diffida e alla contestuale istanza di accesso agli atti veniva dato riscontro solamente dagli Ambiti territoriali di Reggio Emilia e di Modena, i quali si dichiaravano impossibilitati all'accoglimento dell'istanza, indicando, quale unica Amministrazione competente per le procedure di immissioni in ruolo da concorso straordinario per l'a.s. 2020/2021, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (doc. 8). Quest'ultimo, tuttavia, ha omesso qualsiasi riscontro.
- 14. Ad oggi, pertanto, la ricorrente, in piena emergenza sanitaria da COVID-19, è stata costretta a richiedere un *part-time* verticale e a viaggiare, più volte a settimana¹, tra la provincia di Parma e la città di Forlì utilizzando il treno. La mattina del giovedì, inoltre, la signora Ilari prende servizio alle 8.15 e ciò la costringe a dover pernottare a Forlì per presentarsi puntualmente a scuola. All'età di 49 anni, la signora alloggia presso la Foresteria Universitaria

¹ 2 viaggi il lunedì (andata e ritorno circa 5 ore di viaggio)

¹ viaggio il mercoledì (sola andata circa 2 ore e 30 di viaggio)

¹ viaggio il giovedì (solo ritorno circa 2 e 30 di viaggio)

CEUB in Via Pisacane a Forlì, per contenere il più possibile le spese. La signora sarà costretta a tale assurda *routine* per l'intero quinquennio nonostante la propria posizione in graduatoria le avrebbe consentito di scegliere una provincia molto più vicina alla propria residenza (doc. 9)

IN DIRITTO

1. <u>SUL VINCOLO QUINQUENNALE.</u>

Quanto sopra esposto, oltre a rappresentare una illegittima disparità di trattamento, una violazione del principio meritocratico e, conseguentemente, del diritto alla scelta della sede di assegnazione di cui più avanti si tratterà, risulta ancor più grave se si tiene conto dell'introduzione, nel contesto delle nuove immissioni in ruolo, del cosiddetto vincolo quinquennale.

Ed invero, il D.L. 126/2019 recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, convertito in legge e modificato con la L. 159/2019, prevede espressamente all'art. 1, co.17-octies: "A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero."

In altri termini, tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato per l'a.s. 2020/2021 non potranno chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso, prima che siano trascorsi **5 anni scolastici di effettivo servizio** nella scuola di titolarità. Ai fini del computo del quinquennio non sono utili periodi di aspettativa non retribuita o altre tipologie di assenze che non siano equiparate al servizio effettivo.

Il vincolo è, quindi, esteso a tutte le immissioni in ruolo disposte a partire dall'anno scolastico 2020/2021 a qualsiasi titolo ed a prescindere dalla graduatoria da cui viene disposta l'assunzione.

Il principio ispiratore di tale vincolo va ricercato nella continuità didattica che dovrebbe essere garantita agli studenti.

L'introduzione di tale vincolo ha <u>fortemente aggravato</u> il vincolo di permanenza triennale previsto con L. 107/2015 - cosiddetta riforma della "*Buona scuola*" – con la quale si aveva limitato la mobilità

dei docenti neo-assunti, prevedendo: "Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali".

Con l'introduzione di tale disposizione normativa, i docenti non potevano, dunque, chiedere nella domanda di trasferimento scuole specifiche, ma potevano chiedere la mobilità solo con riferimento agli ambiti territoriali.

Tuttavia, potendo i medesimi fruire dell'istituto dell'assegnazione provvisoria, molti di loro, di fatto, hanno continuato a prestare servizio nella propria provincia o regione, o quanto meno hanno avuto la possibilità di avvicinarsi a casa.

Con la novella introdotta nel 2019, invece, gli insegnanti neoassunti sono <u>vincolati a rimanere nella scuola in cui prendono servizio, per almeno cinque anni di servizio effettivo,</u> senza alcuna possibilità di partecipare ai movimenti, neppure temporanei, con conseguente allontanamento dalle proprie famiglie, dai propri figli e dalla loro realtà quotidiana.

2. SULLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I VINCITORI DI CONCORSO CHE HANNO OTTENUTO UN PUNTEGGIO SUPERIORE RISPETTO A COLORO CHE HANNO OTTENUTO UN PUNTEGGIO INFERIORE;

3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO.

Il modus operandi dell'Amministrazione in sede di assegnazione delle cattedre per l'a.s. 2020/2021 ha comportato una palese disparità di trattamento tra i vincitori di concorso con un punteggio più alto rispetto a coloro che hanno ottenuto un punteggio più basso.

Quest'ultimi, paradossalmente, hanno potuto scegliere ed hanno ottenuto la sede ricompresa tra quelle di prima preferenza.

E' del tutto evidente la violazione da parte del Ministero convenuto del principio meritocratico che deve, invece, essere adottato per stilare le graduatorie e, conseguentemente, per assegnare ai vincitori le proprie sedi di titolarità.

Ed invero, il criterio con il quale sono state assegnate le sedi di titolarità e, conseguentemente, le modalità con cui sono state fatte scorrere le graduatorie hanno creato una evidente discriminazione ed una notevole disparità di trattamento. I docenti con punteggi superiori si sono visti scavalcare da docenti con punteggi inferiori a causa della illegittima suddivisione in fasi operata dal Ministero.

In una prima fase, invero, sono stati convocati i docenti con punteggio compreso tra la posizione 609 e la posizione 1350. Nella seconda fase, sono state fatte scorrere le graduatorie a seguito delle cancellazioni e rinunce dalle Gae. Nella terza fase, sono state chiamate le surroghe con punteggi inferiori a scegliere le proprie sedi di titolarità resesi disponibili.

Quanto sopra esposto dà luogo ad una assoluta incertezza sulle modalità di assegnazione delle sedi, che risulta essere totalmente illogica ed in contrasto con i principi cardine dell'imparzialità, del principio meritocratico e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, come emerge dall'elenco allegato all'avviso di seconda convocazione pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale il 29 agosto 2020, il docente **Morelli Aldo**, con posizione 1313 (ovvero 38 posizioni in meno della sig.ra Ilari) ha ottenuto l'immissione in ruolo nella provincia di Parma (doc. 7), mentre l'odierna ricorrente è stata destinata alla provincia di Forlì-Cesena. Ciò nonostante, lo si ricorda, al 10 settembre 2020, nella provincia di Parma risultassero ancora disponibili su organico di diritto più cattedre sulla classe di concorso EEEE, sede di prima preferenza della ricorrente. (cfr. doc. 5) Ugualmente, è avvenuto per la province di Modena e di Piacenza, dove, rispettivamente, hanno ottenuto l'immissione in ruolo la docente Cirillo Gioia Raffaella, con posizione 1300 (ovvero 25 posizioni in meno della sig.ra Ilari) e la docente Barbieri Maria Rosa, con posizione 1305 (ovvero 30 posizioni in meno della sig.ra Ilari).

Appare, pertanto, del tutto evidente, la lesione del diritto alla scelta della sede di assegnazione da parte del Ministero convenuto, tenuto conto dell'ordine preferenziale precedentemente stilato dalla sig.ra Ilari.

L'assegnazione della sede nella provincia di Forlì-Cesena, per l'odierna ricorrente è da inquadrarsi, più che come una scelta operata dalla stessa, come una imposizione da parte dell'Amministrazione. Considerato anche il fatto che una eventuale rinuncia al ruolo da parte della ricorrente avrebbe comportato "la decadenza dalla graduatoria relativa" ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Decreto Ministeriale n. 1546/2018 (doc. 10).

Detta lesione è certamente dovuta alla ingiusta, illogica, oltre che illegittima disparità di trattamento riservata all'odierna ricorrente rispetto ai docenti che, pur essendosi collocati in graduatoria in posizioni inferiori e con un punteggio minore, hanno avuto la possibilità di scegliere le sedi di servizio più favorevoli alle proprie esigenze.

Le Amministrazioni competenti, invero, non tenendo conto dei futuri posti che si sarebbero liberati dalle GAE, a seguito di rinunce e/o cancellazioni, e pur consapevoli che tali scorrimenti delle graduatorie avvengono annualmente, hanno limitato il diritto di scelta per coloro i quali si trovavano in posizione migliore di altri, con evidente violazione del principio meritocratico.

Va ribadito che tutte le assunzioni hanno indubbiamente a monte la possibilità dell'aspirante docente di scegliere la provincia nella quale si viene assunti. Tuttavia, tale scelta è spesso determinata dall'eccessiva lentezza di scorrimento delle graduatorie, come del resto, è chiaramente avvenuto nel caso di specie.

I docenti, come la sig.ra Ilari, si sono visti fortemente limitare il proprio diritto alla scelta della sede di servizio, in virtù di una altrettanta lesione del principio meritocratico, unico criterio cui si deve fare riferimento per l'assunzione degli insegnanti nella scuola pubblica. Ciò, nonostante proprio l'Ufficio Scolastico Regionale abbia invitato tutti i docenti aventi diritto a compilare le proprie preferenze "al fine di evitare assegnazioni d'ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive" (cfr. doc. 2).

Nel caso di specie, l'assegnazione non è avvenuta d'ufficio poiché la sig.ra Ilari aveva prontamente provveduto a stilare il proprio elenco di preferenze, tuttavia, è avvenuta sulla base di un comportamento illegittimo da parte dell'Amministrazione che non ha tenuto conto degli slittamenti all'interno delle GAE che annualmente ed inevitabilmente avvengono a seguito delle cancellazioni e delle rinunce da parte degli altri docenti e, soprattutto, non ha rappresentato le reali esigenze soggettive della ricorrente.

Il comportamento della Pubblica Amministrazione oggi convenuta si rivela, dunque, essere palesemente in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, oltre che dei principi sopra richiamati, ed *in primis* del principio meritocratico, tipico delle procedure concorsuali.

Si evidenzia, infine, che al comma 10 dell'Art. 10 del concorso straordinario (che allego) si precisava che "I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nelle province di titolarità." (cfr. doc. 10)

In sostanza, i docenti si sono visti cambiare le regole relative alla mobilità rispetto alle condizioni presenti al momento dell'emanazione del bando concorsuale.

SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Nel contesto, dunque, del suddetto vincolo quinquennale, l'assegnazione in una sede distante dalla propria abitazione, non facilmente raggiungibile, equivale a un <u>notevole aggravio economico</u> per l'insegnante che si vede costretto a continui spostamenti, con mezzi pubblici o privati, se non, addirittura, alla conclusione di contratti di locazione, per ovviare alla eccessiva lontananza da casa e per evitare, l'ancora più gravoso, alloggio presso strutture ricettive.

Inoltre, come nel caso di specie, spesso, i docenti hanno dei figli minori che richiedono inevitabilmente e necessariamente la presenza della figura genitoriale che, di fatto, è assente per gran parte della settimana.

A ciò si aggiunga, da ultimo, ma certamente non meno importante, l'emergenza causata dall'epidemia *Covid-19* che da mesi ormai colpisce tutto il mondo.

Il vincolo quinquennale immobilizza così docenti che, dopo anni di precariato, si vedono negata la possibilità non solo di una mobilità territoriale, ma anche di una mobilità professionale, non potendo richiedere di prestare servizio, avendone i requisiti, su altro ordine di scuola o su altra classe di concorso. Il tutto per una continuità didattica palesemente negata dai numerosissimi ed attuali posti vacanti.

Nel caso di specie, la sig.ra Ilari si vede costretta a stare lontana per cinque anni, a più di 200 km dalla propria famiglia in un contesto socio-sanitario alquanto compromesso dalla pandemia mondiale attualmente in corso e che non pare dare tregua.

Tutto ciò premesso e considerato, la sig.ra **Ilari Anna Maria** *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare:

• Accertare il diritto della sig.ra ILARI ANNA MARIA ad ottenere la sede di titolarità in aderenza al punteggio, alle preferenze dalla stessa effettuate ed alla posizione in graduatoria (n. 1275) posseduta dalla stessa nella graduatoria del Concorso Straordinario docenti scuola primaria e dell'infanzia (D.D.G. 1546/2018), indetto ai sensi dell'art. 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018, tenuto conto della totale ed effettiva disponibilità di tutte le cattedre resesi disponibili a seguito delle rinunce e/o cancellazioni da GAE anche successive alle prime convocazioni con ordine alle Amministrazioni convenute di emanare a tal fine tutti gli atti necessari.

Nel merito:

• Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Ilari Anna Maria alla scelta della propria sede di titolarità a seguito della immissione in ruolo da Concorso Straordinario D.D. 1546/2018, in aderenza al punteggio, alle preferenze dalla stessa effettuate ed alla posizione in graduatoria (n. 1275) posseduta dalla stessa tenuto conto della totale ed effettiva disponibilità di tutte le cattedre resesi disponibili a seguito delle rinunce e/o cancellazioni da GAE anche successive alle prime convocazioni e per l'effetto

• Intimare alle Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, di emanare tutti gli atti necessari a tal fine.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede, sin d'ora, anche in riscontro all'istanza di accesso agli atti mai riscontrata dall'Amministrazione che il Sig. Giudice Voglia ordinare al Ministero resistente e al Dirigente *pro tempore* dell'USR resistente di esibire i seguenti documenti:

- Elenco delle sedi rimaste disponibili successivamente alle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2020/2021 nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
- Espressione delle preferenze dei seguenti docenti: 1) MORELLI ALDO (30.08.1978) posizione graduatoria 1313, punteggio 42, immesso in ruolo nella provincia di Parma per la classe di concorso "scuola primaria"; 2) MANDRIOLI RITA (24.06.1980) posizione graduatoria 1309, punteggio 42, immesso in ruolo nella provincia di Modena per la classe di concorso "scuola primaria"; 3) RIVOLETTI LAURA (05.11.1968) posizione graduatoria 1308, punteggio 42, immesso in ruolo nella provincia di Modena per la classe di concorso "scuola primaria" 4) BARBIERI MARIA ROSA (02.11.1974) posizione graduatoria 1305, punteggio 42, immesso in ruolo nella provincia di Piacenza per la classe di concorso "scuola primaria";
- Elenco delle sedi rimaste disponibili successivamente alle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2020/2021 nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena
- Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione di prove testimoniali avverse sulla parte in fatto del presente ricorso;
- Si formula sin d'ora opposizione all'immissione dei mezzi di prova avversi perché inammissibili e/o irrilevanti, stante l'assoluta genericità dei capitolati;
- In caso di accoglimento delle richieste istruttorie ex adverso si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sull'articolato di cui alla memoria difensiva di controparte;
- Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte.

*

Si allegano i seguenti documenti:

- 1. Contratto a tempo indeterminato;
- 2. Avviso prima convocazione del 11.08.2020;
- 3. Modulo Espressione preferenze province sig.ra Ilari;
- 4. Avviso disposizione contingente del 18.08.2020;
- 5. Convocazione surroghe del 29.08.2020;
- 6. Prospetto disponibilità Provincia di Parma al 10.09.2020;

- 7. Atto di diffida e contestuale istanza di accesso agli atti;
- 8. Riscontri dell'Ambito Territoriale di Modena e Reggio Emilia.
- 9. Part time verticale, stato di famiglia e spese Forlì.
- 10. Decreto Ministeriale n. 1546/2018;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati.

*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, pertanto il valore del contributo unificato è pari ad €. 259,00.

Parma – Forlì, lì 15.01.2021

Avv. Tiziana Sponga

Avv. Irene Lo Bue